

VERBALE N. 7 DELL'ADUNANZA DEL 25 FEBBRAIO 2016

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Avvocato Francesca Barchetta, Avvocato Alessandro Berritelli, Abogado Cristina Bertetti, Avvocato Alessandro Bianco, Avvocato Nicoletta Boccella, Avvocato Chiarina Cantoni, Avvocato Camilla Culiarsi, Avvocato Carla De Marco, Avvocato Raffaella De Rose, Avvocato Francesca De Santis, Avvocato Sara Ivana Di Mauro, Abogado Sharon Di Vincenzo, Avvocato Caterina Diani, Abogado Davide Fazio, Avvocato Rossella Fedele, Avvocato Federico Ferraro, Avvocato Marialuisa Fontanazza, Avvocato Giulia Franco, Avvocato Giuseppe Galanti, Simona Avvocato Galati, Avvocato Flaminia Ielo, Avvocato Silvia Lo Presti, Avvocato Cristiana Mandl, Avvocato Emmanuela Marini, Avvocato Emanuele Mattei, Abogado Massimiliano Messinese, Abogado Antonio Donato Monaco, Avvocato Micaela Morabito, Avvocato Giulia Orfei, Avvocato Cinzia Paglione, Abogado Cristiano Panatta, Avvocato Silvia Paoloni, Avvocato Giuseppe Pecoraro, Avvocato Antonella Potenza, Mariella Rago, Avvocato Domenico Sandulli, Avvocato Giorgio Sandulli, Avvocato Silvia Sansonetti, Avvocato Alessia Troiani, Abogado Leonardo Ungari, Avvocato Attilio Viviani, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

-Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Primo Siotto, Consigliere Nazionale e Coordinatore del Gruppo di Lavoro Agorà n. 8 "Tavolo di gestione degli Ordini" del C.N.F. istituito per individuare le cosiddette prassi virtuose nella gestione ordinaria degli Ordini, con la quale chiede la collaborazione per la compilazione di un questionario di indagine conoscitiva.

Il Presidente Vaglio comunica di aver già chiesto i dati richiesti ai Responsabili dei Dipartimenti interessati al fine di inviare il modulo completo entro il termine del 25 febbraio p.v.

Il Presidente Vaglio comunica che i Responsabili dei Dipartimenti hanno provveduto alla compilazione del questionario nelle parti di rispettiva competenza e che provvederà all'invio del questionario compilato nei termini.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Segretario Di Tosto comunicano di aver inserito nel Progetto Giovani i seguenti Colleghi: Abg. Ivan Anselmi, Avv. Alessia Artibani, Avv. Francesca Bianchini, Avv. Eduardo Brandi, Avv. Davide Cortellesi, Abg. David Feola, Avv. Alessandra Galati, Avv. Nicola La Triglia, Avv. Rossana Maria Offeddu, Abg. Giulia Pascucci.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio, con riferimento al parere espresso dall'Avv. (omissis) in merito alla proponibilità di una denuncia querela nei confronti del Dott. (omissis) per l'ipotesi di reato di diffamazione nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Roma, comunica che il Collega ritiene opportuno presentare la querela in ragione della natura gravemente diffamatoria delle affermazioni contenute nelle comunicazioni inviate dal Dott. (omissis).

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario non conoscendo la vicenda.

Il Consigliere Condello si astiene.

Il Consigliere Galletti si astiene in quanto condivide lo studio con l'Avv. (omissis).

Il Consiglio delibera di presentare la denuncia querela nei confronti del Dott. (omissis) per le ipotesi di reato ritenute configurabili nei suoi confronti autorizzando il Presidente Vaglio alla sottoscrizione dell'atto. Nomina quale difensore di fiducia l'Avv. (omissis), con studio in Roma, (omissis), delegandolo a presentare la denuncia querela e a seguire gli ulteriori sviluppi. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa Raffaella Neri della V Div. servizi all'utenza della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione del Ministero dello Sviluppo Economico, pervenuta in data 11 febbraio 2016, con la quale informa la recente inaugurazione dell'Academy UIBM, Struttura formativa rivolta agli operatori del settore della proprietà industriale, agli studenti, alle aziende. A tale scopo è stato organizzato un ciclo di seminari con riguardo alle problematiche di maggiore attualità ed interesse sulla proprietà industriale. Gli incontri si terranno con cadenza mensile in Roma, Via San Basilio n. 19, presso la Sala del Pubblico.

La Dott.ssa Neri chiede di divulgare l'informazione che il prossimo incontro si terrà il 1° marzo p.v., alle ore 15.30 con una lezione che sarà tenuta dal Dott. Massimo Schuffi (Presidente del Tribunale di Aosta) dal titolo "il nuovo brevetto europeo e il Tribunale Unificato".

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sul comunicato stampa della testata giornalistica "Ossigeno per l'Informazione", Osservatorio sui giornalisti minacciati in Italia, del 30 gennaio u.s. con il quale si denunciano i numerosissimi attacchi strumentali rivolti ai giornalisti durante le udienze di "Mafia Capitale" e di altri processi correlati

In particolare l'estensore del comunicato stampa evidenzia che in occasione di varie udienze di "Mafia Capitale" un difensore di uno dei principali imputati ha deliberatamente e ripetutamente rivolto espressioni offensive e insinuazioni gratuite ad un giornalista e rivendica il diritto di insultarlo, di mettere in dubbio con sarcasmo la sua correttezza e di deridere i suoi meriti professionali.

L'autore del comunicato stampa afferma le doti di correttezza e perizia del giornalista menzionato e chiede l'intervento delle Autorità Giudiziarie e dell'Ordine degli Avvocati affinché si adoperino per impedire che si delegittimi il compito dei giornalisti.

Il Consigliere Stoppani dichiara che se ne dovrebbe occupare l'Ordine dei Giornalisti.

I Consiglieri Cassiani, Minghelli e Rossi stigmatizzano la ricostruzione resa in quanto in sede processuale non sono state spese espressioni offensive e insinuazioni gratuite. Si ritiene, dopo l'ascolto delle registrazioni di Radio Radicale e, conseguentemente, del contenuto dell'intervento, non

avvenuto nel processo Mafia Capitale ma in un processo ad esso collegato, che il professionista in questione abbia ampiamente esercitato il suo diritto di critica nel processo e per il processo a fronte, al contrario, di un esercizio di cronaca che ha ecceduto il limite.

Il Consiglio si riporta alla precedente delibera dell'11 febbraio 2016.

- Il Presidente Vaglio riferisce sugli inviti pervenuti dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 febbraio u.s. per partecipare alla Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del C.N.F. che si terrà il 3 marzo p.v., alle ore 11.00 in Roma, in toga, presso il Complesso Monumentale del Santo Spirito in Saxia (Borgo Santo Spirito n. 2) nonchè per partecipare all'incontro che si svolgerà, alle ore 14.30 dello stesso giorno in Roma, presso la sede amministrativa di Via del Governo Vecchio n. 3, organizzato per discutere sui temi di stretta attualità e interesse per la professione forense.

Il Presidente Vaglio comunica che parteciperà ad entrambi gli incontri.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta in data 17 febbraio 2016 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, la comunicazione di rinuncia da parte dell'Avv. (omissis), Componente Supplente della VI Commissione Esami Avvocato – Sessione 2015 per motivi (omissis).

Il Consiglio nomina, in sostituzione dell'Avv. (omissis), quale Componente supplente della VI Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, Sessione 2015, l'Avv. (omissis), con studio in Roma, (omissis), cassazionista dal (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 18 febbraio 2016, con la quale si dispiace del rammarico espresso dall'Ordine con delibera del 4 febbraio u.s. per non aver invitato anche un rappresentante dell'Ordine - che tanto ha contribuito per la realizzazione del P.C.T.- al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema "Il documento informatico e la prova nel processo civile: un codice al passo con i tempi?".

Il Presidente Panzani rappresenta di non avere potere d'indirizzo e vigilanza su tale Struttura.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Nunzio Luciano, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 22 febbraio 2016, con la quale informa che la Cassa ha esteso ai Consigli dell'Ordine la consultazione telematica della rassegna stampa, già presente sul sito istituzionale ed esplicita la procedura da utilizzare per usufruire del servizio.

Il Consiglio dispone che il Funzionario dell'Ufficio Presidenza e Segreteria verifichi se la rassegna stampa della Cassa Forense sia esaustiva oppure migliore di quella dell'Ordine.

- Il Presidente Vaglio comunica che per la data del 29 febbraio 2016 alle ore 16.30 è stata fissata a Tivoli la riunione dell'Unione Distrettuale del Lazio, alla quale parteciperà con il Consigliere Segretario Di Tosto.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 12 marzo 2016 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 si svolgerà a Cassino l'Assemblea del Distretto, alla quale sono invitati tutti i Consiglieri, i Consiglieri del C.N.F., i Delegati alla Cassa Forense, i Delegati O.U.A. e le cariche istituzionali del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il Presidente Vaglio invita per motivi logistici i Consiglieri che intendessero partecipare a comunicare il proprio nominativo alla Segreteria entro e non oltre il 3 marzo 2016.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuto l'invito dal Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Roma, Dott. Francesco Oddi, per partecipare alla Cerimonia di apertura dell'Anno Giudiziario Tributario che si svolgerà il 7 marzo p.v., alle ore 10.00 nel Salone d'Onore della Caserma "Santa Laria" in Roma, Piazza Armellini 20.

Il Presidente f.f. Oddi comunica che sarebbe particolarmente gradito un intervento del Presidente Vaglio.

Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che parteciperà all'evento e svolgerà un intervento.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere comunicano di aver organizzato un convegno unitamente all'Associazione dei Giuristi Democratici di Roma per il 17 marzo p.v., in Aula Avvocati, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, sul tema "I martiri dell'Avvocatura nel mondo".

Svolgeranno un indirizzo di saluto il Presidente Vaglio e il Portavoce dell'Associazione Avv. Cesare Antetomaso.

Introdurrà i lavori il Consigliere Segretario Di Tosto.

Svolgeranno il loro intervento il Dr. Fabio Marcelli, Primo dirigente di ricerca Istituto Studi Giuridici Internazionali presso il CNR, sulla situazione politica turca, prima e dopo le elezioni; l'Avv. Barbara Spinelli del Foro di Bologna (violazione dei diritti umani di giornalisti, politici, attivisti e avvocati e ruolo delle delegazioni internazionali di avvocati); l'Avv. Luigi Galloni del Foro di Roma (ruolo della delegazione internazionale degli avvocati in occasione delle ultime elezioni politiche); l'Avv. Neset Girasun del Foro di Diyarbakir (assassinio di Tahir Elci e indagini in corso, situazione attuale a Diyarbakir e sentenze Corte EDU).

Concluderà i lavori il Consigliere Tesoriere Galletti.

Ai partecipanti saranno attribuiti n. 2 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Vaglio comunica che, in data 15 gennaio 2016 è pervenuta comunicazione, tramite pec, dell'Ordine degli Avvocati di Latina, assunta al protocollo di questo Consiglio al n. (omissis), nella quale si invitava a provvedere alla cancellazione di numero tre nominativi, tra cui l'Avv. (omissis), per trasferimento all'Ordine di Latina.

In data 21 gennaio 2016, a seguito della suddetta comunicazione, questo Ordine provvedeva alla cancellazione dell'Avv. (omissis) per trasferimento all'Ordine degli Avvocati di (omissis).

In data 25 febbraio 2016 è pervenuta nota della Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di

(omissis) con la quale si invitava a provvedere all'immediata revoca, in autotutela, della delibera di cancellazione dell'Avv. (omissis) a seguito di mero errore di comunicazione.

Il Consigliere Stoppani si astiene perchè assente alla precedente delibera.

Il Consiglio, preso atto dell'erronea comunicazione dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) relativa al trasferimento dell'Avv. (omissis), revoca, in autotutela, il provvedimento di cancellazione del suindicato professionista con efficacia ex tunc.

Richiesta del Consigliere Condello di indire le elezioni per il rinnovo dei Componenti del Consiglio quadriennio 2015/2018

- Il Presidente Vaglio, in relazione alla richiesta del Consigliere Condello di inserire all'ordine del giorno l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, chiede al medesimo come intenderebbe farle svolgere e con quale sistema.

In particolare vorrebbe sapere, visto che il regolamento elettorale è stato annullato dal T.A.R., come intenderebbe superare il dettato normativo di cui al secondo comma dell'art. 28 della L. 247/12, che espressamente prevede che: *"I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite"*.

Ricorda, peraltro, che le elezioni già fissate nel mese di marzo scorso sono state sospese su suggerimento verbale dello stesso Consigliere Condello e dei Consiglieri Rossi e Conte.

Il Consigliere Condello con riferimento a quanto precisato dal Presidente rileva che il regolamento elettorale non è stato annullato. Le decisioni del T.A.R., oggi passate in giudicato, sono precise e puntuali. Quanto poi alla sospensione richiesta nel marzo 2015, le decisioni del T.A.R. Lazio, oggi passate in giudicato, hanno confermato la valida e opportuna decisione presa dal Consiglio con il voto di quasi tutti i Consiglieri e quindi dalla maggioranza che fa capo al Presidente Vaglio essendo stati eletti con la sua lista tredici Consiglieri su quindici.

Il Consigliere Condello ricorda la normativa primaria:

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei Consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta

eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neo eletto.

Rinnovare il Consiglio dopo 14 mesi di prorogatio è necessario per porre fine alla violazione dell'art. 28, comma 7 e ribadisce ai consiglieri la legittimità di continuare a rappresentare gli avvocati che con il voto si eleggeranno.

Continuare in questa situazione di irregolarità per un Ordine che ha oltre 25.000 iscritti e che nel 2015 ha gestito centinaia di migliaia di euro, parte di dette somme anche in contrasto con il comma 7 dell'art. 28 L. 247/2012 ove è specificatamente previsto che "disbrigo degli affari correnti", potrebbe determinare gravi responsabilità dei consiglieri che hanno votato le delibere.

Notizie di stampa e comunicati vari di mesi evidenziano la decisione del Ministro della Giustizia di aver preso atto delle modifiche previste dalle citate sentenze e per evitare ulteriori ricorsi e blocchi di intervenire con un provvedimento legislativo. L'ultima notizia risale a ieri e sembrerebbe prevedere la possibilità di preferenze fino al 50% + 1 dei consigli da eleggere (Roma 13 preferenze massimo).

Il Consigliere Condello propone pertanto al Consiglio la indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati da fissarsi entro giugno con la possibilità di esprimere massimo 16 preferenze indicando il nome del candidato di cui 1/3 del genere meno rappresentato.

Il Consigliere Condello visto la comunicazione trasmessa dal Consigliere Conte con la quale lo stesso ha contestato "quanto inserito nel verbale della precedente adunanza", invita i Consiglieri, il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere ad esprimere le posizioni in adunanza con uno scritto e ricorda al Presidente ed al Consigliere Segretario che il verbale deve essere fatto in adunanza e non può essere integrato con comunicazioni successive.

Per quanto riguarda il punto 3 dell'odierno ODG, al di là del merito della istanza del Consigliere Condello, il Consigliere Conte rileva che – come avvenuto centinaia di volte in questo quadriennio prorogato – il Presidente Vaglio ha rappresentato l'argomento in modo assolutamente inveritiero.

Infatti esso Consigliere Conte non ha presentato nessun ricorso e non ha presentato nessuna istanza di sospensione delle elezioni, anche perchè ogni decisione di questo Consiglio è stata presa dal Presidente Vaglio e dalla di lui allineata maggioranza consiliare.

Il Consigliere Conte invita il Presidente Vaglio a scrivere cose esatte e puntuali. Per quanto riguarda l'istanza del Consigliere Condello, esso Consigliere Conte si attende risposta motivata del Presidente Vaglio che replichi a detta istanza.

Il Presidente Vaglio riporta testualmente la parte di verbale relativa all'adunanza del 19 febbraio 2015, che risponde senza bisogno di commenti a quanto richiesto dal Consigliere Conte: "*Il Consigliere Conte riferisce che gli è stato comunicato che presso il C.N.F. sono già pervenute*

numerose delibere di sospensione delle elezioni da parte di altri Ordini di tutta Italia e quindi ritiene che anche l'Ordine di Roma debba seguire questo orientamento.

I Consiglieri Rossi e Condello si associano nella richiesta di sospensione”.

Il Consigliere Tesoriere Galletti, facendo seguito a quanto già rappresentato alla scorsa adunanza, ribadisce che la delibera del Consiglio sul rinvio delle elezioni era stata assunta opportunamente all'unanimità.

Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta poi che, essendo tuttora pendenti dinanzi al T.A.R. taluni procedimenti per la revocazione di terzo (del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo), dinanzi al Consiglio di Stato un procedimento d'appello (del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari) e dinanzi al Consiglio Nazionale Forense svariati procedimenti avverso gli esiti elettorali (nei confronti di circa venti 20 Consigli degli Ordini degli Avvocati eletti sulla base del regolamento annullato in parte dal T.A.R.), è opportuno attendere l'esito dei cennati giudizi per evitare inutili perdite di tempo e di denaro a danno degli iscritti e la proliferazione di ulteriori contenziosi.

In alternativa, il Consigliere Tesoriere Galletti propone di chiedere un parere al CNF al fine di avere una indicazione univoca che riguardi tutti gli attuali Consigli degli Ordini degli Avvocati in regime di prorogatio.

Del resto, il Consigliere Tesoriere Galletti purtroppo non ritiene che la legge di riforma professionale e il regolamento (nella parte non censurata dal T.A.R.) possano consentire di andare al voto oggi; per esempio, non è possibile comprendere - e, infatti, nessun Consigliere lo indica (neppure il Consigliere Condello che pure chiede di andare al voto) - il numero esatto di posti da riservare in Consiglio (e, dunque, nelle aggregazioni di candidati) al genere meno rappresentato.

Peraltro, l'impossibile fissazione di elezioni attuali presupporrebbe il possesso di capacità divinatorie in capo ai Consiglieri posto che proprio in queste ore il Ministro della Giustizia Orlando ha annunciato un prossimo intervento organico al riguardo all'interno del prossimo c.d. DDL concorrenza.

Circa il richiamo del Consigliere Condello alla opportunità che la verbalizzazione degli interventi in Consiglio sia contestuale al loro svolgimento, il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta d'essere assolutamente d'accordo al punto che da sempre, prima di intervenire in Consiglio, scrive sul suo portatile il testo dell'intervento e poi spedisce la mail, per così dire, "in diretta" alla Segreteria in modo da agevolare il compito del Consigliere Segretario e degli uffici di Segreteria; se tutti i Consiglieri che continuamente si lagnano seguissero questa elementare prassi di comportamento (ben possibile avendo ciascuno davanti a se medesimo un portatile messo a disposizione dall'Ordine) non vi sarebbero le continue, inutili quanto estenuanti, doglianze circa le modalità di verbalizzazione.

Il Consigliere Stoppani ricorda che, rispetto al marzo 2015, è intervenuta la sentenza del T.A.R. Lazio sul ricorso da lei patrocinato, passata in giudicato.

Si astiene comunque sulla richiesta del Consigliere Condello.

Su quanto dichiarato dal Consigliere Galletti, fa presente che i Consiglieri non hanno, come oggi, nessun documento della seduta, se non al momento o dopo l'inizio della stessa.

Ha da sempre richiesto perchè si possa partecipare attivamente alla seduta che i documenti vengano inviati ai Consiglieri prima della seduta.

Il Consigliere Segretario Di Tosto dichiara che tutti i Consiglieri hanno sul proprio pc le comunicazioni dell'adunanza e i documenti allegati in tempo reale, che qualora si presenti un

problema tecnico viene risolto immediatamente e che i documenti cartacei sono disponibili in originale ed in copia per tutti.

Il Consigliere Rossi rileva che dalle notizie di stampa, riportate anche dalle dichiarazioni del Consigliere Condello, si evince che il Ministro della Giustizia sta provvedendo ad emanare un provvedimento legislativo per le elezioni dell'Ordine degli Avvocati. Pertanto appare opportuno attendere le decisioni del Ministero della Giustizia.

Il Consigliere Conte pur comprendendo che l'intento del Consigliere Condello -riguardo a dette istanze- tragga origine dall'idem sentire che si raccoglie in Tribunale dai colleghi riguardo il protrarsi di una odiosa prorogatio che vede questo Consiglio in carica unico nella storia per oltre 4 anni, il Consigliere Condello probabilmente ha inteso stimolare una riflessione all'interno del Consiglio riguardo un argomento, quello del voto, che appare sepolto e dimenticato, tra l'altro la circostanza che si favoleggi che non si sia andato a votare per colpa dei ricorsi del Consigliere Stoppani è ormai smentita dai fatti, dalle sentenze ed anche del pensiero diffuso di molti degli avvocati romani. Tuttavia è notizia di oggi, quotidiano Il Sole 24 Ore di un incontro del Ministro Orlando con alcune associazioni forensi, ove esso Ministro ha dichiarato che il regolamento elettorale sarà inserito all'interno del DDL concorrenza con una integrazione normativa che consentirà di avere una procedura di voto in linea con quanto disposto dal giudice amministrativo. Sul punto vi è un comunicato della Associazione Nazionale Forense che specifica in dettaglio le modalità di voto, la tutela di genere, l'assenza del voto di lista ed il cosiddetto 50% più uno. Quindi l'istanza scritta-orale del Consigliere Condello ottiene risposta dall'intervento di ieri del Ministro Orlando e l'inserimento nel DDL procrastinerà l'appuntamento elettorale all'esame della legge, all'approvazione in Senato al tempo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e alle successive tempistiche pubblicazioni elettorali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ivi compresi quelli eletti nel 2015) che si ricorda essere nulli. Pertanto si suppone che la data del voto è direttamente legata ai tempi parlamentari e soltanto con la fiducia obbligata si potrà avere una corsia preferenziale non prima di luglio 2016.

Pertanto l'istanza del Consigliere Condello appare baipassata da tutto ciò.

Il Consigliere Condello chiede che il presente verbale sia trasmesso al Ministro della Giustizia On.le Andrea Orlando per evidenziare che la responsabilità del mancato rinnovo del Consiglio è del Ministro stesso.

Il Consiglio a maggioranza non ritiene allo stato possibile indire le elezioni per il rinnovo dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Delibera, inoltre, a maggioranza di non inviare il presente verbale al Ministero della Giustizia.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Giovanni Acierno, Rachele Biancone, Filippo Cannizzaro, Laura Cefalo, Simona De Chirico, Carmelo Deiana, Andrea Farì, Andrea Imperi, Antonella Marzio, Chiara Mosillo, Silvia Narducci, Paolo Occhipinti, Alessandro Piromalli, Lorenza Rosica, Marco Vulterini, Consuelo Zelimani

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito pervenuto dalla Camera dei Deputati per partecipare in data 15 marzo 2016, dalle ore 9.30 alle ore 14.30, presso la Sala del refettorio al convegno di studi dal titolo "La Giustizia alternativa, emancipazione e razionalizzazione" organizzato dal Dipartimento per la mediazione tributaria e per l'impresa dell'Osservatorio sull'uso dei sistemi ADR.

Il Presidente Vaglio comunica di non poter partecipare per pregressi impegni.

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria il compito di ringraziare per l'invito e comunicare l'impossibilità a partecipare del Presidente e dei Consiglieri.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che in data 22 febbraio 2016 è pervenuta la nota da parte della Dirigente della Procura dei Minori di Roma, Dott.ssa Barbara Chiari, con la quale informa che in data 10 febbraio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale per l'avvio delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali. Pertanto dalla data odierna la Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma utilizzerà il predetto sistema e i difensori riceveranno le notifiche dal seguente indirizzo dedicato: notifichepenali.procmin.roma@penale.ptel.giustiziacert.it.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della presente delibera e della relativa nota sul sito istituzionale e la sua trasmissione a mezzo email a tutti gli iscritti, dichiarando la stessa immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito pervenuto in data 22 febbraio 2016 dalla Struttura territoriale di formazione di Roma della Corte di Appello di Roma per partecipare all'incontro -organizzato di concerto dell'Ordine e aperto anche agli avvocati- che si svolgerà il 1° marzo p.v. nell'Aula Europa della Corte di Appello di Roma, corso di formazione sull'Immigrazione, sul tema "la disciplina delle espulsioni amministrative".

Il Consiglio prende atto, riportandosi alla precedente delibera.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che in data (omissis) la dipendente Sig.ra (omissis) ha chiesto il versamento anticipato del TFR maturato per poter effettuare i lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Posto che, l'importo complessivo lordo accantonato al (omissis) ammonta alla somma di euro (omissis), si rappresenta che il TFR liquidabile è pari ad euro (omissis) al lordo dell'imposizione fiscale.

Il Consiglio accoglie la richiesta e manda all'Ufficio Amministrazione.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che è consuetudine offrire un pacco dono ai dipendenti in occasione delle prossime festività pasquali. Comunica, pertanto, di procedere a tale concessione con le stesse modalità dell'anno passato.

Il Consigliere Stoppani si astiene vista l'attuale situazione del Consiglio.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che sono state stipulate le necessarie polizze infortuni multirischio con la compagnia di Assicurazioni Generali per la copertura assicurativa delle sedi di

Piazza Cavour – Palazzo di Giustizia, Via Attilio Regolo n. 12 (mediazione) e Via Lucrezio Caro n. 63 (aste immobiliari) per un premio complessivo di euro 950,00 l'anno.

Il Consigliere Stoppani si astiene vista l'attuale situazione del Consiglio.

Il Consiglio approva.

Approvazione del verbale n. 6 dell'adunanza del 18 febbraio 2016

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 6 dell'adunanza del 18 febbraio 2016.

(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 17)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco Speciale all'Albo Ordinario (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Modifica nome da "Antonio Michele" ad "Antonio" Caporale

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 19 febbraio 2016, dall'Avv. Antonio Michele Caporale, nato a Roma il 20 gennaio 1951, con la quale chiede la modifica del nome, da "Antonio Michele" ad "Antonio" e del codice fiscale;

- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome del suindicato professionista da "Antonio Michele" ad "Antonio" ed il codice fiscale.

Modifica nome da "Luciano" ad "Luciano Maria Carlo" Vasques

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 18 febbraio 2016, dall'Avv. Luciano Vasques, nato a Catania il 31 gennaio 1963, con la quale chiede la modifica del nome, da "Luciano" a "Luciano Maria Carlo" e del

codice fiscale;

- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome del suindicato professionista da "Luciano" a "Luciano Maria Carlo" ed il codice fiscale.

Modifica nome da "Peter" ad "Peter Cesare" Ugolini

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 23 febbraio 2016, dall'Avv. Peter Ugolini, nato a New York il 30 marzo 1956, con la quale chiede la modifica del nome, da "Peter" a "Peter Cesare" e del codice fiscale;

- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome del suindicato professionista da "Peter" a "Peter Cesare" ed il codice fiscale.

Modifica nome da "Ugo" ad "Ugo Ennio" Venitucci

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 16 febbraio 2016, dall'Avv. Ugo Venitucci, nato a Pizzo il 24 novembre 1938, con la quale chiede la modifica del nome, da "Ugo" a "Ugo Ennio" ;

- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome del suindicato professionista da "Ugo" a "Ugo Ennio".

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 8)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 8)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 7)

(omissis)

Revoca cancellazione (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 24)

(omissis)

Reiscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2)

(omissis)

Abilitazioni (n. 9)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 19)

(omissis)

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Santini comunica di aver inserito nel Progetto Famiglia, Minori ed Immigrazione l'Avv. Valentina Puglisi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Minghelli, delegato al Progetto Cultura e Spettacolo, desidera segnalare l'evento visita alla mostra di Toulouse Lautrec organizzata dagli Avvocati della Tavola Rotonda per il 5 marzo p.v., chiedendo che la stessa venga messa tra le news dell'Ordine e resa nota mediante mail agli iscritti.

Il Consigliere Stoppani esprime voto contrario trattandosi di attività non inerente all'esercizio della professione forense.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e l'invio a mezzo l'email cumulativa delle "Informazioni di interesse generale", dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, a rettifica della comunicazione dell'11 febbraio scorso, comunica che il convegno "Decreti di riforma fiscale e statuto del contribuente: linee e obiettivi", che avrà luogo in data 2 marzo 2016, si terrà presso la Sala Conferenze del TAR del Lazio in Roma – Via Flaminia.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Cassiani ringrazia l'intero Consiglio per aver organizzato le esequie del Collega Roberto di Bella e di sua madre Leda. Ringrazia in particolare il Presidente Vaglio per la sua partecipazione e per il commosso saluto rivolto ai defunti e ai Colleghi presenti. Ringrazia, altresì, l'Avv (omissis) che con spirito fraterno si è occupato dei preparativi e della cerimonia e il Cons. Paolo

Auriemma che nella occasione ha voluto manifestare il cordoglio della Magistratura.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Scialla comunica che per la data del 7 marzo 2016, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, è stato organizzato il convegno "Legittimazione delle associazioni nella costituzione di parte civile e gratuito patrocinio" unitamente alla Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Roma – e alla Associazione Nazionale Telefono Rosa Onlus, che si terrà nell'Aula Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour.

Indirizzo di saluto del Presidente Avv. Mauro Vaglio e Cons. Avv. Mario Scialla; apertura dei lavori dell'Avv. Irma Conti e della Dott.ssa Maria Gabriella Carnieri Moscatelli; relatori: Avv.ti Mario Scialla, Marco Lepri, Caterina Flick, Antonella Faieta, Dottori Simonetta Matone, Eugenio Albamonte.

Ai partecipanti verranno attribuiti due crediti formativi ordinari e un credito deontologico.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 13 gennaio 2016, in merito alla possibilità di trattenere somme a titolo di pagamento di diritti ed onorari, non ancora corrisposti dal cliente, decurtandole dall'importo liquidato in sentenza a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva. Nel caso di specie, il professionista lamenta di avere assistito cinque cittadini russi, vittime del naufragio della nave (omissis), nel procedimento penale svoltosi dapprima avanti il Giudice per l'udienza Preliminare di Grosseto e successivamente avanti il Tribunale Ordinario di Grosseto.

All'esito della fase dibattimentale, il Tribunale aveva riconosciuto unicamente in favore dei citati naufraghi, costituiti parti civili nel processo penale, una provvisionale di euro trentamila ciascuno, senza alcun riferimento agli onorari maturati dal difensore delle parti civili.

Il difensore, avendo ricevuto dal responsabile civile, (omissis), l'importo di trentamila euro per ciascun assistito, secondo quanto disposto in sentenza a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, contattava i propri clienti al fine di richiedere le coordinate bancarie per procedere ad inoltrare le somme liquidate, detratta la somma di euro seimila per ciascuna posizione. A riscontro della comunicazione, tuttavia, il professionista riportava le rimostranze dei clienti, che lamentavano di essere stati danneggiati nel successivo giudizio civile instaurato proprio dalla costituzione di parte civile in sede penale e, contestualmente, comunicavano di non voler riconoscere alcun compenso al difensore, invitandolo a corrispondere l'intero importo determinato in sentenza.

Il Consiglio

- Udità la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avv.ti Vittoria Cuoco e Lorenzo Porcacchia,

Osserva

- La richiesta di parere verte essenzialmente nell'ambito applicativo dell'art. 31 del Codice Deontologico Forense, rubricato "*Compensazione*", secondo cui:

"1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.

2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni

sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.

3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;

quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente e dalla parte assistita;

quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente". (disp. cit., comma primo, secondo e terzo).

La disposizione citata stabilisce inderogabilmente che l'avvocato è obbligato a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita l'intera somma riscossa per conto della stessa, potendo configurarsi diversamente finanche il delitto di appropriazione indebita.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza concordemente fanno divieto all'avvocato di trattenere le somme di cui sopra neppure per il tempo strettamente necessario ad ottenere l'approvazione della parcella dal Consiglio dell'Ordine od un provvedimento ingiuntivo dal Tribunale. In virtù dei principi di lealtà, probità e correttezza è richiesta al professionista l'immediata trasmissione al cliente degli importi riscossi per suo conto.

In altri termini, ai fini della ritenzione delle somme spettanti al cliente, è richiesto espressamente o il consenso del medesimo o un accordo documentalmente provato (formulato ed accettato) sulla determinazione del compenso.

In svariate pronunce il C.N.F. ha ritenuto di sanzionare deontologicamente la condotta del professionista che, avendo ricevuto importi per sanare posizioni debitorie, aveva trattenuto tali somme a soddisfazione della propria pretesa per gli onorari maturati (C.N.F. 23 luglio 2013, n. 134).

Sul punto, giova richiamare anche la recente decisione della Corte di Cassazione, Sez. II Civile, che ha riconosciuto, nel caso di importi liquidati dal Giudice a titolo di condanna alle spese processuali, al difensore della parte vincitrice, che abbia ottenuto tali somme dalla controparte, la facoltà di trattenere come pagamento dei propri onorari, qualora il proprio cliente non abbia adempiuto a tale obbligo, anche se non espressamente comunicato all'assistito (sentenza n. 23017 dep. l'11 novembre 2015).

Pertanto, delineato il quadro normativo di riferimento, in merito alle circostanze su cui verte la materia oggetto del suddetto parere, l'avvocato dovrà attenersi ai principi deontologici esplicitati evitando così comportamenti che ledano i principi in essa contenuti, onde non incorrere nelle violazioni deontologiche, rinvenibili nelle sopra richiamate disposizioni.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con missiva pervenuta in data 2 febbraio 2016, ha formulato richiesta di parere deontologico in ordine alla possibilità che un avvocato pubblicizzi le proprie prestazioni professionali mediante volantini, il contenuto dei quali si caratterizzerebbe per l'offrire gratuitamente, quale antistatario, un'azione di impugnativa di delibera assembleare, con l'espressa precisazione che in caso di soccombenza l'assistito dovrà sostenere le sole ed eventuali spese di lite che il giudice quantificherà nel dispositivo.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv. Marco Tocci e Avv. Federica Farkas,

Osserva

- La richiesta di parere in oggetto pone un duplice ordine di questioni che devono necessariamente essere oggetto di separata analisi.

Sotto il primo, prevalente, profilo, che attiene alla pubblicità informativa sull'attività professionale (con particolare riguardo agli strumenti con i quali tale pubblicità può essere attuata, nonché al contenuto della stessa), si rileva:

- l'art. 10 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), rubricato "*Informazioni sull'esercizio dell'attività professionale*", dispone: "*1. E' consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 4. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo costituisce illecito disciplinare*".

- il vigente Codice Deontologico Forense disciplina la tematica in questione innanzitutto all'art. 17, rubricato "*Informazione sull'esercizio dell'attività professionale*", inserito tra le disposizioni attinenti ai principi generali ai quali l'avvocato deve ispirare l'esercizio dell'attività professionale, che riproduce sostanzialmente il contenuto del precitato articolo 10 della Legge n. 247/2012; in secondo luogo all'art. 35, rubricato "*Dovere di corretta informazione*" il quale, oltre a ribadire tali concetti ai commi 1 e 2, per ciò che concerne specificamente gli strumenti con cui l'informazione può essere fornita a terzi, prescrive, al comma 11, che "*Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione*". A tale riguardo si osserva come la Relazione illustrativa del Codice Deontologico sottolinei che tale comma "*con il valore che assume di previsione di chiusura, riflette una linea interpretativa da sempre fatta propria ed avallata dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e della Corte di Legittimità*"; infine all'art. 37, rubricato "*Divieto di accaparramento di clientela*", il quale, ai commi 1 e 4, stabilisce rispettivamente che "*L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro*" e soprattutto che "*E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico*". Da evidenziarsi come la ratio di tale norma risieda proprio nella necessità di evitare che l'avvocato ponga in essere condotte (pubblicizzate o meno) volte ad attrarre la clientela con metodologie lesive del decoro e della dignità della professione forense;

- inoltre, il Consiglio Nazionale Forense, più volte sollecitato, si è espresso nel senso che, se al professionista è consentito fornire specifiche informazioni sull'attività e sulle caratteristiche dei servizi offerti, ciò, tuttavia, non legittima affatto una pubblicità indiscriminata, avulsa dai dettami deontologici e sottratta alle limitazioni connesse alla dignità e al decoro della professione (in tal senso C.N.F., sentenza 21 dicembre 2009, n.183);

- al pari, la Suprema Corte, anch'essa chiamata ad esprimersi sul punto, ha ritenuto che la pubblicità informativa che lede il decoro e la dignità professionale rappresenti un illecito, di talché non è impedito all'organo professionale di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, allorché non risulti conforme a correttezza (così Cass. civ. Sez. Unite, 3 maggio 2013, n.

10304; ma anche Cass. civ. Sez. Unite, 13 novembre 2012, n. 19705);

- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha approvato, in data 9 gennaio 2014, le *“Linee Guida sulla pubblicità degli avvocati”*, le quali prevedono, all'art. 1, (*“Principi generali”*) che *“la pubblicità deve (...) essere effettuata nel pieno e rigoroso rispetto dei principi e delle regole di decoro, dignità, segreto e riservatezza alle quali deve attenersi l'avvocato in ogni sua attività (...)”* e che *“Il rispetto dei requisiti della dignità e del decoro deve essere riferito sia alle modalità che al contenuto della pubblicità”*; all'art. 2 (*“Forme di pubblicità non consentite”*) che non è consentito, tra l'altro, pubblicare le *“tariffe applicate”*;

- peraltro, il medesimo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con parere reso in data 18 febbraio 2008, ha già ritenuto che il *“mezzo volantino (...) appare strumento proprio della pubblicità commerciale e dunque non idoneo a garantire la salvaguardia dei principi di dignità e decoro che devono ispirare l'informazione sulla propria attività professionale”*.

Relativamente, invece, alla seconda questione che emerge dalla richiesta di parere in esame si deve innanzitutto premettere che le valutazioni che seguiranno si fondano sul presupposto che la rappresentazione della fattispecie fornita dall'istante si debba interpretare nel senso che, in caso di soccombenza, l'assistito sosterebbe solamente le spese di lite liquidate dal giudice nel dispositivo a favore della controparte senza nulla corrispondere al proprio legale. Su tale presupposto, si osserva come, in tale ipotesi di soccombenza, l'attività svolta dal legale finirebbe per risolversi in una prestazione a carattere gratuito (ciò che, invece, non avverrebbe nell'ipotesi vittoriosa in cui troverebbe applicazione l'istituto della distrazione). Dovendo, pertanto, affrontare la tematica dell'eventuale legittimità della gratuità della prestazione svolta dall'avvocato, si osserva:

- il Consiglio Nazionale Forense che la Corte di Cassazione, prima dell'abrogazione delle tariffe professionali che ponevano un minimo inderogabile, hanno ritenuto che la gratuità delle prestazioni rese dall'avvocato non violasse i dettami deontologici ove fosse ispirata da motivi esclusivamente etici e sociali ovvero da ragioni di amicizia o di beneficenza (in tal senso C.N.F., sentenza 28 dicembre 2005, n. 217); viceversa, è stato ritenuto che potesse violare tali dettami, laddove assumesse *“un chiaro sapore accaparratorio di clientela lesivo del prestigio e del decoro della classe forense”* (C.N.F., sentenza 19 dicembre 2008, n. 169); in maniera conforme Cass. civ., 19.2.1981, n. 1043 e Cass. civ., Sez. lavoro, 29.11.1988, n. 6449);

- che la già citata Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - successivamente intervenuta, all'articolo 13, rubricato *“Conferimento dell'incarico e compenso”*, ha previsto che: *“1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito. 2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. 3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovargli, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione. 4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. (Omissis)*; si sottolinea come il dettame di tale previsione legislativa sia stato trasposto, in gran parte, nell'art. 25 del vigente Codice Deontologico Forense, ad esclusione dell'esplicita previsione alla gratuità della prestazione di cui non viene fatto cenno;

- che, in ogni caso, anche successivamente all'introduzione del richiamato art.13 e ferma restando la sua efficacia, si ritiene debbano essere tenuti sempre presenti, anche sotto il profilo in questione, i dettami relativi sia al divieto di accaparramento della clientela (con particolare riferimento al comma 1 secondo cui, come già evidenziato, *“L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro”*, sia al rispetto dei *“Dovere di probità, dignità, decoro e indipendenza”*, alla cui osservanza, ai sensi dell'art. 9 Codice Deontologico Forense, deve sempre essere ispirata la condotta dell'avvocato,

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi ed ai riferimenti, anche giurisprudenziali, sopra citati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data 19 Gennaio 2015, avente ad oggetto il seguente quesito: *“se conformemente alla normativa relativa all'Ordinamento Forense, alla deontologia ed al Regolamento sulla Difesa di Ufficio, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nell'adunanza del 31 Maggio 2012, costituisca illecito disciplinare, oltre che violazione delle norme processuali penali, il mancato consenso prestato dal difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, c.p.p. all'elezione di domicilio presso il proprio Studio Legale da parte dell'imputato straniero a piede libero, nonostante la tempestiva comunicazione effettuata dal predetto difensore all'autorità procedente a seguito di prima notifica ex art.161 C.p.p.”*.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avvocato Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, e la relazione del Consigliere Mario Scialla, quale Coordinatore delle Difese d'Ufficio e del Patrocinio Gratuito a spese dello Stato, sulla base del parere reso dagli estensori Avv. Alberto Aschelter ed Avv. Giulio Carlo Schettini, nonché dall'Avv. Antonella Lo Conte

Osserva

Per quanto attiene al Regolamento sulla Difesa di Ufficio, adottato con delibera del 31 Maggio 2012 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in tema di obblighi del difensore d'ufficio, anche su di esso si legge: *“La difesa d'ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima dignità, serietà, puntualità, correttezza e lealtà. Gli iscritti agli elenchi dei difensori di ufficio devono dimostrare la disponibilità ad assicurare la necessaria collaborazione al fine di evitare difficoltà alla naturale celebrazione dei processi”*.

Il nuovo Codice Deontologico Forense (2014) prescrive (art. 11) l'obbligatorietà della prestazione dell'attività di difesa da parte del difensore nominato d'ufficio e l'impossibilità del diniego alla stessa, salvo giustificato motivo, ed il richiamato Regolamento del C.N.F. (2015), nel declinare gli obblighi del difensore d'ufficio (art. 11), precisa che *“l'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale”*.

“L'istituto della difesa di ufficio è concreta rappresentazione del ruolo sociale dell'Avvocatura nonché strumento essenziale per il funzionamento della Giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti e in principal modo di quei soggetti che per la loro debolezza sono esposti a possibili discriminazioni”, come espresso dal Consiglio Nazionale Forense nella relazione illustrativa del 'Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti

negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio', approvato nella seduta del 22 maggio 2015, in esecuzione del provvedimento di riordino della disciplina della difesa d'ufficio effettuato con l'emanazione del decreto legislativo 30 gennaio 2015 n. 6, in attuazione della delega contenuta nella legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della Professione Forense.

Determinante, quindi, è appurare se nel concetto di "difesa d'ufficio" rientri anche l'obbligo di assumere le vesti di domiciliatario e se nel concetto di "collaborazione" rientri l'assumersi *tout court* anche gli oneri e le responsabilità che da tali domiciliazioni conseguono.

Rilevato che

la questione relativa al rifiuto della ricezione degli atti da parte del difensore d'ufficio presso il quale risulti essere stata effettuata elezione di domicilio da parte dell'indagato o dell'imputato va affrontata - caso per caso - nel preminente interesse della parte difesa e nella consapevolezza dell'interpretazione ed applicazione delle norme processuali penali fattane dalla Corte di Cassazione.

In particolare, in tema di notificazioni presso il difensore d'ufficio, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 4521, del 15 gennaio 2016 della Quarta Sezione penale, ha statuito che *"l'elezione di domicilio effettuata dall'indagato o dall'imputato presso il difensore d'ufficio non determina, in capo a quest'ultimo, alcun obbligo indeclinabile di ricevere gli atti destinati al proprio assistito. L'elezione di domicilio, infatti, non costituisce un 'atto di imperio', cui il soggetto prescelto è obbligato a sottostare, bensì una 'dichiarazione ricettizia di volontà' fondata su un rapporto fiduciario bilaterale e, quindi, sull'assenso del domiciliatario ad assumere e svolgere tale ruolo. Ma tale rapporto è destinato a venire meno solo a condizione che anche uno dei due termini ritiri la fiducia: l'imputato con la revoca dell'elezione ovvero il destinatario con il rifiuto della ricezione dell'atto"* (contra Sent. n.31969 del 2 luglio 2015 Cass. Sez. II^a Pen. – ha statuito che *"essendo l'elezione di domicilio un atto formale, tale deve essere anche l'atto di revoca che può provenire solo dall'imputato e non con atto unilaterale del difensore"*).

Corre l'obbligo segnalare che è stata recentemente (Reg. Ord. n. 22 del 2016) sottoposta all'esame della Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di avvenuta elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, alla stregua dei parametri di cui agli artt. 2, 3, 21, 24, 111, 117 Cost., art. 14 Patto Internazionale sui diritti civili e politici ed art. 6 CEDU.

In attesa dello scioglimento della questione da parte della Corte Costituzionale, che sul punto sarà dirimente, va rammentato che gli obblighi del difensore riguardano in primo luogo l'assistito e che tali obblighi si concretano nell'assicurare che il procedimento prima e il processo poi siano svolti e celebrati nel rispetto di tutte le garanzie previste dal codice di rito, dalla Costituzione Italiana e dalla C.E.D.U. e pertanto il concetto di "collaborazione" è da intendersi anche al fine di evitare la celebrazione di procedimenti e processi affetti da irregolarità o nullità i quali inciderebbero in senso negativo solo in capo al singolo assistito, risultando inutilmente celebrati anche a favore dell'intera collettività.

Il precetto teso ad imporre di *"assicurare la necessaria collaborazione al fine di evitare difficoltà alla naturale celebrazione dei processi"* deve essere inteso nella funzione del difensore (anche di ufficio) quale controllore dell'esatta applicazione, da parte della Procura della Repubblica ovvero del Tribunale o di altro Giudicante, non solo del mero dettato letterale delle norme, ma anche dei principi

sottesi ad esse norme: processuali, costituzionali e sovranazionali, in quanto, in caso contrario, come detto, la conseguenza è favorire la celebrazione di processi “innaturali” e pertanto eccepibili, con conseguente aggravio dei ruoli e maturazione dei termini prescrizionali.

Spetta quindi al difensore, anche d’ufficio, verificare - in ciascun singolo caso - l’avvenuto rispetto delle norme poste a garanzia del diritto di difesa della parte assistita, pure con riferimento alla regolarità della dichiarazione di elezione di domicilio. Sarà dovere del difensore l’adottare le azioni processuali che ritiene legittime ed opportune nell’interesse della stessa, posto che ai sensi dell’art. 1 del Nuovo Codice Deontologico “*l’Avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio*” e che “*l’Avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita*”.

Ciò premesso, la Commissione

ritiene

inammissibile la richiesta di pareri aventi ad oggetto l’esame della conformità alle norme processuali delle azioni da porre in essere dall’avvocato nell’esercizio del proprio mandato, evidenziando però che, stando alla lettera degli artt.157, VIII bis, e 161 c.p.p. nonché 3, 24 e 111 Cost. (così come novellato successivamente all’art. 6 C.E.D.U.) le attività svolte potranno legittimamente considerarsi come effettuate nel pieno alveo dell’adempimento diligente e competente del mandato, anche di ufficio.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 11) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Galletti, procede all’esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative, che approva.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di “Accademia IUSLAW” dell’evento a partecipazione gratuita, “*La Composizione della Crisi da Sovraindebitamento*” che si svolgerà l’ 8 marzo 2016, della durata di quattro ore dalle ore 13.30 alle ore 17.30.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 22 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANF ROMA a partecipazione gratuita, “*Protocollo per la Liquidazione Standardizzata*”, che si svolgerà il 24 febbraio 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 23 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione “Le Toghe” Tribunale Militare dell’evento a partecipazione gratuita, “*Corso di “Manovra” in materia di Diritto e Procedura Penale Militare (ai fini dell’art. 3 reg. CNF del 13/7/2007)*”, che si svolgerà dal 22 marzo 2016, al 16 giugno 2016, della durata complessiva di trenta ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l’intero corso suindicato.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della B.A.C.A. Italy Onlus dell’evento a partecipazione gratuita, “*E SE FOSSE TUO FIGLIO? Abuso e maltrattamento sul minore: riconoscimento e prevenzione*”, che si svolgerà il 9 aprile 2016, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 22 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minori – Sezione di Roma dell’evento a partecipazione gratuita, “*Genitori, Figli, Relazioni Familiari, oggi PARLIAMO DI PADRI Positività, Criticità e Nuove Frontiere del Diritto*” che si svolgerà il 9 marzo 2016, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, della durata di cinque ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere cinque crediti formativi ordinari per l’evento suindicato.

- In data 18 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Arbitrale Europea – Sezione Lazio dell’evento a partecipazione gratuita, “*L’inafferrabile mistero della comunicazione: arte, tecnica e istinto per negoziare, mediare, conciliare e transigere*” che si svolgerà il 23 febbraio 2016, della durata di un ora e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per l’evento suindicato.

- In data 22 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Associazione Antitrust Italiana dell’evento a partecipazione gratuita, “*Aspetti salienti della consultazione della Commissione Europea sui maggiori poteri alle Autorità Nazionali della concorrenza per una maggiore efficacia del public enforcement*”, che si svolgerà il 3 marzo 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 25 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Circolo dei Giuristi Telematici dell'evento a partecipazione gratuita, *“10 Anni di Diritto dell'Informatica: come le Tecnologie hanno cambiato il Diritto”*, che si svolgerà il 12 marzo 2016, della durata di sette ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 24 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Colleganza Forense dell'evento a partecipazione gratuita, *“Il Recupero dei Crediti dal Condominio”*, che si svolgerà il 2 marzo 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 24 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del FORUM Antiusura Bancaria dell'evento a partecipazione gratuita, *“Seminario sulla GIURIMETRIA nel contenzioso creditizio: Normativa diritto, giurisprudenza, processualità, tecnicismi ed Economia nella rivendicazione indebiti Bancari di origine civile e penale”*, che si svolgerà il 11 marzo 2016, della durata di sette ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per il Seminario suindicato.

- In data 18 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Laboratorio Forense – Associazione per la Formazione Permanente dell'evento a partecipazione gratuita, *“Diritto Collaborativo: La Negoziazione assistita nei procedimenti di Famiglia. Problematiche e aspetti pratici per gli interventi del P.M.”*, che si svolgerà il 7 marzo 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento, da parte del NCTM Studio Legale dell'evento a partecipazione gratuita, *“Prestito vitalizio ipotecario: un'opportunità nel real per privati e banche”*, che si svolgerà l'8 aprile 2016, della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 22 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte: 1) Società Italiana Brevetti S.p.A.; 2) Centre d'Etudes Internationale de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) dell'evento a partecipazione gratuita, "*Mock Trial della Unified Patent Court*", che si svolgerà il 21 aprile 2016, della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 23 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università La Sapienza di Roma dell'evento a partecipazione gratuita, "*Il "Nuovo" Bilancio D'Esercizio: il Decreto Legislativo n.139/2015. I Riflessi Fiscali*", che si svolgerà il 5 febbraio 2016, della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 19 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università LUISS di Roma Guido Carli (Studio Pierallini) dell'evento a partecipazione gratuita, "*The Dynamism of the Aviation Industry: the need of innovative Policies and Rules*", che si svolgerà il 16 giugno 2016, della durata di dieci ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere otto crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 22 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università Roma TRE, dell'evento a partecipazione gratuita, "*I Diritti Fondamentali in Europa e il Diritto Privato*", che si svolgerà il 22 aprile 2016, della durata di nove ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere nove crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del UER Università Europea di Roma, dell'evento a partecipazione gratuita, "*La rivendicazione dell'identità culturale come potenziale fattore criminogeno*", che si svolgerà il 26 febbraio 2016, della durata di cinque ore e trenta minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere cinque crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ALTALEX S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Diritto e Contenzioso Bancario e Finanziario*", che si svolgerà dal 13 maggio al 17 giugno 2016 della durata complessiva di venticinque ore (5 incontri).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ALTALEX S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Diritto dello Spettacolo*", che si svolgerà dal 20 maggio 2016 al 18 giugno 2016, della durata di trentacinque ore (7 incontri).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ALTALEX S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Diritto e Contenzioso Societario*" che si svolgerà dal 10 giugno all'8 luglio 2016, della durata complessiva di venticinque ore (5 incontri).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della COSMEC S.r.l. – Centro Organizzativo Seminari, Mostre, Eventi e Comunicazione, dell'evento a partecipazione a pagamento, "*VI Edizione "Salone della Giustizia", all'interno del quale verranno realizzati n.18 Work Shop*" che si svolgerà il 19, il 20 e 21 aprile 2016, due ore per ognuno dei 18 Work Shop formativi, della durata complessiva di diciotto ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere complessivamente diciotto crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 23 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Fondazione Italiana del Notariato dell'evento a partecipazione a pagamento "*Convegno di studio: "L'evoluzione del sistema successorio tra autonomia del Testatore e Tutela dei Legittimari"*", che si svolgerà il 18 marzo 2016, della durata di sette ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 23 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del ITA S.r.l. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Corso Intensivo di preparazione al Concorso per Magistrato Ordinario 2016*", che si è svolgerà dal 14 marzo al 9 aprile 2016, della durata complessiva di quaranta ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LEXTEL S.p.A. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Corso di formazione sul Processo Civile Telematico*", che si svolge il 18 febbraio 2016, della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli Formazione S.p.A. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Corso di Perfezionamento in Appalti Pubblici (18^a edizione) – Modulo specialistico sugli appalti pubblici di lavori*", che si svolgerà dal 9 al 17 giugno 2016 della durata complessiva di ventuno ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere complessivamente ventuno crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 17 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Maggioli Formazione S.p.A. dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Corso di Perfezionamento in Appalti Pubblici (18^a edizione) – Modulo specialistico sugli appalti pubblici di servizi e forniture*", che si svolgerà dal 10 al 24 giugno 2016, della durata di ventuno ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere complessivamente ventuno crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 18 febbraio 2016 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Università di Roma La Sapienza, dell'evento a partecipazione a pagamento, "*Corso Multidisciplinare di Formazione su Rifugiati e Migranti*", che si svolge dal 14 dicembre 2015 al 24 giugno 2016, della durata complessiva di trentadue ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere complessivamente ventiquattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 111) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n.125) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Pareri su note di onorari

- Il Consigliere Mazzoni, quale Coordinatore del Dipartimento Pareri di congruità, propone la modifica dell'art. 8 del Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all'Ordine degli Avvocati di Roma ex artt. 13 co. 9 e 29 co. 1 lett. b, 1) e o), nonché co. 3 lett. b) L. 247/2012, approvato nell'adunanza del 3 ottobre 2013, sostituendo il primo comma di detto art. 8 con il seguente:

“Il deposito dell'istanza è subordinato al versamento di una tassa pari al 2% (due per cento) dell'ammontare dei compensi richiesti” nonché integrando il secondo comma, sempre dell'art. 8, dopo le parole *“deliberazione dello stesso”* con il seguente testo:

“e, nell'ipotesi di riduzione dei compensi richiesti, il diritto alla restituzione della differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto”.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 18) pareri su note di onorari:
(omissis)